

3708
N. R.G. 4186/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione Fallimentare

Il Giudice dott. Vittoria Rubino,

- vista la proposta di accordo presentata dall'esperto, in qualità di membro dell'OCC, per conto di Corica Maria, nato/a a Sinagra (ME) il 22.12.1959
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;
- ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Palermo, a cura dell'esperto;
- ritenuto che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, sempre a cura dell'esperto, presso gli uffici competenti;

FISSA

l'udienza del 20.9.2019 ore 9,00 per gli incumbenti di cui in parte motiva e onera l'esperto di comunicare la proposta di accordo ai creditori almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.

DISPONE

che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Che, in particolare, venga sospeso il prelievo delle somme di cessione del quinto e delegazione (concessi da Credem spa e da Futuro spa) e che siano restituite le somme riscosse con decorrenza dal 30.4.2019;

DISPONE

qualora sia raggiunto l'accordo, che l'esperto trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, dispone che l'esperto trasmetta al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Palermo, 14 giugno 2019

Il Giudice
dott. Vittoria Rubino

